

STATUTO AMICI DEL TEATRO MERCADANTE APS

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

1.1 È costituita l'Associazione Amici del Teatro Mercadante Aps
(in seguito Associazione) quale ente del Terzo settore
nella forma di associazione di promozione sociale ai sensi
del D.Lgs. 117/17 (in seguito Cts) per lo svolgimento in
favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi
di attività di interesse generale.

ALLEGATO " A "
AL N. 97446 DI REP.
AL N. 37029 DI RACC.

1.2 L'Associazione ha sede in Altamura.

1.3 Il trasferimento della sede nell'ambito del comune di
Altamura non comporta alcuna modifica statutaria e potrà
avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

1.4 L'Associazione ha durata indeterminata.

ART. 2 - SCOPO

2.1 L'Associazione si propone di educare, formare, promuovere e
diffondere le arti teatrali, musicali, recitative,
sceniche e cinematografiche ed ogni altra forma o
espressione artistica e comunicativa. L'associazione
intende estendere e rafforzare il senso di appartenenza
alla società civile con la crescita di una nuova coscienza
partecipativa e intergenerazionale dedicata alla cura del
bene comune, al raggiungimento dei fini di pubblica utilità
e all'individuazione di nuove idee e progetti individuali
e collettivi che arrechino benefici concreti e compatibili
con lo sviluppo sostenibile della società contemporanea.

- 2.2 L'Associazione opera per conservare, difendere e valorizzare il patrimonio storico culturale del Teatro Mercadante di Altamura e del Compositore, Musicista Francesco Saverio Mercadante in particolare ma anche di altri compositori / musicisti italiani ed internazionali.
- 2.3 L'Associazione è democratica, apartitica, aperta a tutti senza discriminazioni di genere, distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di ideologia politica, di condizioni personali e sociali.
- 2.4 L'Associazione opera per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
- 2.5 Per raggiungere tali scopi, l'Associazione si propone, in particolare, di:
- a) Gestire ed organizzare eventi teatrali e musicali sia nel Teatro Mercadante di Altamura che in altri Teatri Nazionali o strutture simili;
 - b) Allestire, organizzare e gestire manifestazioni, convegni, incontri, laboratori, mostre, concorsi, festival e rassegne di carattere artistico e culturale;

- c) gestire ed organizzare eventi di formazione artistica con corsi, stage, seminari e workshop, corsi di perfezionamento per cantanti lirici, master class per musicisti.
- d) contribuire alla creazione di una cultura dell'arte teatrale come bene collettivo e pubblico, da difendere e proteggere.

ART. 3 - ATTIVITÀ

3.1 Per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 2 l'Associazione svolgerà in via principale, e ad ogni livello, le seguenti attività di interesse generale come previsto dall'art. 5 del Cts di seguito riportate:

- a) Lettera d) art. 5 Cts: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) Lettera f) art. 5 Cts: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- c) Lettera i) art. 5 Cts: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura

e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

d) Lettera m) art. 5 Cts: servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

e) Lettera v) art. 5 Cts: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

f) Lettera w) art. 5 Cts: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

3.2 Per la realizzazione delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad attività educative, anche nel campo della scuola e dell'università, attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione e aggiornamento, finalizzati a una piena attuazione del diritto allo studio, allo sviluppo di una cultura;

b) proporre e organizzare programmi di cultura musicale e teatrale, diretti agli associati e a tutti i

cittadini, per una più diffusa conoscenza di questa arte;

- c) promuovere e sostenere iniziative con l'obiettivo di preservare e valorizzare l'identità storico-culturale della musica;
- d) promuovere e coordinare progetti di ricerca, catalogazione e promozione per la salvaguardia e la promozione di opere inedite o poco conosciute;
- e) partecipare a livello nazionale o internazionale a organizzazioni pubbliche o private, forum, promuovere la costituzione di altre forme di aggregazione libera e utile al perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto;
- f) sviluppare la rete di relazioni, attività e iniziative a livello locale e internazionale con altri enti e/o società;
- g) valorizzare l'opera di coloro che, anche al di fuori dell'Associazione, contribuiscono al conseguimento delle sue finalità, attraverso il conferimento di premi, l'erogazione di contributi, la diffusione e la pubblicizzazione dei risultati che hanno ottenuto e altri mezzi idonei;
- h) promuovere, organizzare e coordinare campagne e eventi di comunicazione e di sensibilizzazione;
- i) intraprendere tutte quelle attività che non

contrastino con la sua natura associativa;

j) svolgere attività solidaristiche a favore di soggetti svantaggiati, attivare campagne di sensibilizzazione su temi sociali quali povertà, emarginazione, violenza, ecc;

k) l'Associazione può sostenere altri Enti del Terzo settore, università e tutti quei soggetti che contribuiscono direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto, anche attraverso il reperimento di risorse economiche;

l) organizzare eventi e viaggi culturali;

m) l'Associazione può promuovere partenariati, protocolli d'intesa e stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione e con soggetti privati.

3.3 L'Associazione potrà inoltre partecipare ad altri Enti del Terzo settore, reti fra associazioni, consorzi ed a società di capitali tenendo conto dei vincoli di cui al Cts.

3.4 L'Associazione potrà esercitare attività diverse, anche di natura commerciale, purché secondarie, strumentali e non prevalenti rispetto alle attività di interesse generale sopra individuate e comunque entro i limiti posti dall'art. 6 del Cts.

ART. 4 - ASSOCIATI

- 4.1 Gli associati non potranno essere in numero inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Qualora successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse essere inferiore a quello stabilito a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale dovrà essere cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 4.2 Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni e le associazioni di promozione sociale, che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 4.3 Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
- 4.4 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
- 4.5 Gli aspiranti associati, persone fisiche o persone giuridiche, presentano la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo deciderà

sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. La domanda di iscrizione deve contenere l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

- 4.6 La qualità di associato è intrasmissibile e la quota sociale non è rivalutabile.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

- 5.1 Gli associati hanno il diritto di:

- a) essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee e di svolgere le attività comunemente concordate;
- b) partecipare direttamente, o attraverso i propri rappresentanti, alle adunanze assembleari secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto e dell'apposito regolamento;
- c) essere eletti alle cariche sociali;
- d) dimettersi con comunicazione scritta al Consiglio

Direttivo;

- e) esaminare i libri sociali previsti dall'art. 15 del Cts a mezzo di formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

5.2 Gli associati hanno il dovere di:

- a) accettare e rispettare il presente Statuto;
- b) accettare e rispettare eventuali regolamenti interni;
- c) partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e diffonderne le varie iniziative;
- d) versare la quota associativa nella misura e nei termini previsti dall'Assemblea degli associati.

5.3 Tutti gli associati persone fisiche, e persone giuridiche, in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto elettorale attivo e passivo secondo il principio del voto singolo.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

6.1 Si perde la qualifica di associato per:

- a) mancato pagamento della quota associativa annuale oltre i tre mesi dalla scadenza;
- b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora il comportamento o le attività dell'associato siano in palese contrasto con il presente Statuto o eventuali Regolamenti interni oppure per prolungata inattività non adeguatamente

giustificata;

c) dimissioni scritte presentate al Consiglio

Direttivo;

d) decesso.

6.2 La perdita di qualifica di associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo e solo nei casi di al punto b) del precedente articolo 6.1 viene ratificata dalla prima Assemblea degli associati utile. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso può presentare ricorso entro 30 giorni all'Assemblea.

ART. 7 - VOLONTARI E PERSONALE RETRIBUITO

7.1 L'Associazione, per il perseguimento del proprio scopo, si avvale prevalentemente delle attività in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati secondo quanto disposto dall'art. 35 del Cts.

7.2 L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo fatte salve le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e le condizioni consentite dal Cts, e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

7.3 Gli associati che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Cts sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

7.4 I volontari sono iscritti in un apposito registro.

7.5 Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento dello scopo di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto, l'Associazione può avvalersi di collaboratori retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati, comprese le prestazioni di lavoro dipendente. In tal caso, il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati secondo quanto previsto dall'art. 36 del Cts.

ART. 8 - SOSTENITORI

8.1 Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche e i soggetti privati che, condividendo le finalità e gli ideali dell'Associazione, riconoscono un contributo economico, o in natura, o in servizi, libero e volontario.

8.2 I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione e sono invitati a parteciparvi.

ART. 9 - ORGANI

9.1 Sono organi della Associazione di direzione politica, di governo e di controllo:

- l'Assemblea degli Associati;

- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

9.2 Ai componenti degli organi sociali, a eccezione dei membri dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

9.3 L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

10.1 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati.

10.2 Ciascun associato ha diritto di voto e lo esprime secondo le modalità previste nel presente articolo.

10.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente l'indicazione

dell'ordine del giorno da inviarsi anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile, purché ne sia assicurata la ricezione con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

10.4 Qualora necessario può riunirsi e deliberare in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.

10.5 L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente che la convoca:

- a) per l'approvazione del bilancio preventivo;
- b) entro i termini di cui all'art. 18 per l'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale. Il Bilancio Sociale è previsto laddove ricorrano i requisiti dell'art. 14 del Cts;
- c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- d) quando ne è fatta richiesta da un terzo degli iscritti.

10.6 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza degli associati o dei delegati degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

10.7 L'Assemblea vota a maggioranza dei presenti.

10.8 Per le modifiche statutarie e per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, l'Assemblea vota con

la presenza di almeno i due terzi degli associati.

10.9 Per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea vota con

la presenza di almeno i tre quarti degli associati.

10.10 Gli amministratori non votano nelle deliberazioni

riguardanti la loro responsabilità e qualora siano in

conflitto di interesse, si applica l'art. 2373 del c.c.

10.11 All'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono

iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, siano

essi persone fisiche o enti del Terzo settore.

Gli associati impossibilitati a partecipare all'Assemblea

possono farsi rappresentare da un altro associato mediante

delega scritta nei limiti previsti dall'art. 24 comma 3 del

Cts. (massimo 1 delega). Ogni associato persona fisica

(anche tramite delega) e ogni associato ente del Terzo

settore e ogni ente non lucrativo (per mezzo del suo Legale

rappresentante o suo delegato), ha diritto a un voto.

ART. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

11.1 L'Assemblea ha il compito di:

a) definire il programma generale annuale delle attività;

b) adottare il presente Statuto sociale prevedendo le

modifiche necessarie di cui all'art. 19;

c) nominare e revocare i componenti di:

i. Consiglio Direttivo, incluso Presidente e Vice

Presidente;

ii. Consiglio Direttivo;

- iii. Organo di Controllo;
- iv. Organo di Revisione;
- d) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare il bilancio d'esercizio;
- g) approvare il bilancio sociale, in riferimento ai requisiti previsti dall'art. 14 del Cts;
- h) sostituire i membri degli organi decaduti o dimissionari;
- i) fissare le quote associative e i servizi agli associati;
- j) conferire l'incarico per la revisione legale dei conti, se previsto;
- k) deliberare sull'esclusione degli associati;
- l) acquistare e cedere beni immobili;
- m) accettare eredità e lasciti testamentari.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e attua le decisioni dell'Assemblea degli associati.

12.2 È investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

12.3 È eletto dall'Assemblea degli Associati e si compone da un

numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) eletti tra gli associati.

12.4 Nomina ed eventualmente revoca, tra i suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente. Può, inoltre, definire al proprio interno l'attribuzione di ulteriori ruoli utili all'organizzazione e alla gestione delle attività, attribuendo le relative deleghe a propri membri.

12.5 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, convoca Assemblea degli Associati per elezioni suppletive dei membri da sostituire.

12.6 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei componenti, ogni qualvolta si renda. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.

12.7 Qualora necessario può riunirsi e deliberare in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi

membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.

12.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della maggioranza dei membri.

12.9 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

12.10 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) nominare il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente, se non ha provveduto l'Assemblea degli Associati;
- b) coordinare e promuovere le attività dell'Associazione e definirne le modalità di attuazione;
- c) predisporre i bilanci consuntivi e sociali e i regolamenti di gestione dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- d) dare adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci o rendiconti;
- e) stabilire l'ordine del giorno, il giorno e l'ora delle Assemblee degli Associati;
- f) nominare i rappresentanti dell'Associazione in altre organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, ivi incluse le società ed enti partecipati;

- g) ricevere, accettare o respingere le domande di iscrizione di nuovi associati;
- h) deliberare sull'esclusione degli associati per i motivi di cui al punto b) dell'articolo 6.1 del presente Statuto;
- i) sottoporre all'Assemblea degli Associati l'esclusione di associati;
- j) nominare e revocare il Direttore Generale disciplinandone compiti ed attribuzioni a mezzo procura;
- k) conferire procure generali e speciali;
- l) instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- m) deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Altamura;

ART. 13 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato in seno al Consiglio Direttivo ove l'assemblea non abbia provveduto alla nomina, ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

13.2 Al Presidente compete:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo nonché curarne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere

del Consiglio Direttivo.

13.3 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, il quale ne assume temporaneamente i poteri di cui al presente articolo.

ART. 14 - L'ORGANO DI CONTROLLO

14.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

14.2 L'organo di controllo, quando nominato dall'Assemblea in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

14.3 L'organo di controllo, anche monocratico, rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. I componenti dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

14.4 Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

14.5 I membri dell'organo di controllo, cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno

dell'Associazione.

14.6 Il componente dell'organo di controllo monocratico o, in caso di Organi di controllo collegiale, almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 C.C.;

14.7 Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

14.8 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

ART. 15 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

15.1 Il revisore legale dei conti è eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il revisore legale dei conti deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

15.2 Il revisore rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

15.3 L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

15.4 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione

tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

15.5 Il revisore deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART.16 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

16.1 L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora nominato;
- e) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART.17 - ESAME LIBRI SOCIALI

17.1 Gli associati che non ricoprono cariche direttive hanno diritto di richiedere, ai sensi dell'art. 7, l'accesso ai libri sociali e agli altri documenti relativi all'amministrazione, mediante lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio Direttivo, nonché, per conoscenza, all'Organo di Controllo, ove esistente. Il Consiglio Direttivo deve comunicare entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata la data entro la quale gli associati istanti potranno procedere alla consultazione

dei documenti. Gli associati possono avvalersi di un consulente esterno, il quale va nominativamente indicato nella istanza e deve essere iscritto ad un albo professionale che imponga obblighi di riservatezza. Gli associati, prima di accedere alla documentazione associativa, devono sottoscrivere e far sottoscrivere ai consulenti di cui intendano avvalersi un impegno di riservatezza. È comunque fatto divieto di ogni forma di divulgazione o di utilizzo delle informazioni acquisite. Il Consiglio Direttivo deve procedere per tempo alla predisposizione della documentazione consultabile in una apposita "data room", nella quale sarà consultabile la documentazione associativa, segnalando agli associati che abbiano richiesto l'ispezione, il responsabile al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti o richieste di integrazioni documentali. Gli associati ed i loro consulenti non possono rivolgersi direttamente al personale dell'Associazione, con l'eccezione del soggetto sopra indicato. In ogni caso l'accesso alla documentazione associativa non dovrà intralciare l'ordinato svolgimento dell'attività associativa e pregiudicare il fisiologico esercizio delle funzioni gestorie e di controllo assegnate dalla legge, rispettivamente, al Consiglio Direttivo ed all'organo di controllo. L'associato che violi le prescrizioni di cui al presente articolo potrà essere

escluso ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

ART.18 RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

18.1 Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde soltanto l'ente con il proprio patrimonio.

18.2 Il Presidente, i Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 19 - DISCIPLINA DELLE CARICHE

19.1 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del c.c.

19.2 I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati per un periodo non superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

19.3 I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

19.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Decade automaticamente con il venire meno della maggioranza dei propri componenti.

ART. 20 PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

20.1 Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

20.2 Il patrimonio è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in euro 400,00;
- b) dai beni mobili e immobili e dalle contribuzioni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- c) dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;
- d) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che l'Assemblea degli Associati delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.

20.3 Le entrate dell'Associazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività economiche, anche commerciali marginali;
- c) da elargizioni di sostenitori pubblici e privati, nonché persone fisiche che a vario titolo si impegnano, in

denaro o in natura, anche mediante apporto di servizi eventualmente professionali, a sostenere l'Associazione e che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio.

20.4 Il patrimonio, i contributi e le elargizioni poste in essere da soggetti pubblici e privati, anche in forma di convenzione, hanno il fine di garantire il funzionamento dell'Associazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

20.5 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione, riguardanti le attività statutariamente previste.

20.6 È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve di avanzi di gestione o di capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 21- IL BILANCIO D'ESERCIZIO, IL BILANCIO SOCIALE E

L'INFORMATIVA SOCIALE

21.1 L'esercizio sociale ha durata dal primo settembre di ogni anno fino al trentuno agosto dell'anno successivo.

21.2 Il Consiglio Direttivo deve predisporre:

- a) il bilancio di esercizio redatto in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro. Nel bilancio si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività svolte, diverse da quelle di interesse generale;

- b) nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del Cts, il bilancio dell'Associazione può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa secondo gli schemi e la modulistica definiti dal Ministero del Lavoro;
- c) il bilancio sociale laddove sussistano i requisiti previsti dall'art. 14 del Cts.

21.3 I bilanci d'esercizio sono sottoposti per l'approvazione all'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 22- STATUTO E REGOLAMENTI

22.1 Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea degli Associati.

22.2 L'Associazione potrà disciplinare l'organizzazione e il suo funzionamento attraverso l'adozione di regolamenti approvati dall'Assemblea degli Associati.

ART. 23 - ESTINZIONE

23.1 L'estinzione (o scioglimento) dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

23.2 In caso di estinzione (o scioglimento) dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo settore, ad altro ente del Terzo settore che persegue finalità affini a quelle di Amici del Teatro Mercadante o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dalla normativa.

23.3 L'Assemblea degli Associati provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i membri del Consiglio Direttivo in carica.

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano, se e in quanto compatibili, le norme previste dal Cts, dal Codice Civile o da altra normativa di riferimento.

Firmato: Castellano Pasquale - Patrizia Speranza (segue sigillo).-